

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 60 del 9 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Definizione della controversia [REDACTED] TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/468184/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "Funzioni del Presidente";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" ai sensi del quale "Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999" (comma 1) e, in particolare, la "istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di [REDACTED] del 22/10/2021 acquisita con protocollo n. 0418244 del 22/10/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente contesta l'addebito di penali, a suo dire non dovute, successive al passaggio in Vodafone avvenuto nel giugno 2020. Contesta inoltre il fatto che continuino ad arrivare fatture e solleciti di pagamento relativi ad utenze che non son più in Tim.

L'utente chiede lo storno integrale della propria posizione debitoria.

2. La posizione dell'operatore

Letto il formulario avversario, in via preliminare, occorre eccepire l'inammissibilità delle domande avanzate dall'utente in quanto l'istanza così come formulata risulta del tutto generica e priva di un corredo documentale atto a sostenerne la fondatezza. A corredo della descrizione dei fatti, controparte poi non produce né la richiesta di cessazione delle utenze, né una segnalazione in merito agli importi che, a suo dire, non sarebbero dovuti, né tanto meno le fatture oggetto di contestazione. In relazione a tanto, si deve quindi evidenziare che la società istante ha formulato un'istanza priva di elementi precisi e dettagliati e, non producendo agli atti alcuna documentazione, non è possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa. In punto, poi, rilevano in ogni caso le generali regole in materia di onere probatorio circa l'adempimento di obbligazioni, richiamate anche dalla delibera Agcom n.276/13/CONS, secondo cui l'utente deve dedurre l'esistenza del contratto, mentre l'operatore è tenuto a fornire la prova del proprio adempimento. Pertanto, se è vero che, per andare esente da responsabilità, l'operatore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, è altrettanto vero che l'istante deve fornire la prova della fonte del diritto vantato, cosa che non è avvenuta nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda svolta nei confronti di Tim dovrà essere rigettata. In ogni caso, ferma l'eccezione di inammissibilità sopra esposta, di per sé bastevole per l'integrale rigetto dell'istanza, nel merito si contesta comunque tutto quanto dedotto ed eccepito dall'utente, nonché la fondatezza della domanda ex adverso proposta contro TIM in quanto quest'ultima ha assolto diligentemente agli obblighi contrattuali assunti, per cui nessun addebito di responsabilità. Infatti, è bene evidenziare che l'operatore non ha mai ricevuto alcuna [REDACTED] cessazione o migrazione in merito alla linea n. 0421210604, né tanto meno (si ribadisce) controparte produce alcunché al riguardo. Infatti, [REDACTED] è cessata per morosità in data 18.02.21. La linea n. 0421210092 è migrata ad altro operatore ed è cessata il 23.06.20. Alla luce di ciò si ribadisce la correttezza dell'operato di Tim Spa, che andrà perciò esentata da qualsivoglia responsabilità. In conclusione, si evidenzia che ad oggi vi è un insoluto di € 1.147,23 che dovrà essere integralmente saldato. Tim chiede, quindi, il rigetto delle domande avversarie.

3. Motivazione della decisione

Le richieste del ricorrente non possono essere accolte: Si deve innanzitutto rilevare che non risulta assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

La delibera n. Agcom 70/12/CIR, ha stabilito che in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente.

Dalla memoria difensiva di Tim, per altro non contestata in alcun modo dal ricorrente, si evince che la ditta [REDACTED] fosse titolare di due distinte numerazioni: la n. [REDACTED] e la n. [REDACTED]

Parte attorea contesta l'addebito di fatture successive al passaggio delle numerazioni ad altro operatore avvenuta nel giugno 2020.

Purtuttavia e come sopra precisato, non contesta quanto dichiarato da Tim nella propria memoria difensiva e cioè il fatto che per quanto riguarda la numerazione [REDACTED] il gestore non abbia ricevuto richieste di

cessazione o migrazione, non avendo provveduto, lo stesso ricorrente, ad allegare adeguata documentazione a supporto di quanto dichiarato.

Per quanto riguarda, invece, la numerazione [REDACTED] 92, Tim dichiara che la stessa risulta migrata ad altro operatore nel giugno 2020 e dall'esame del quadro contabile prodotto dal gestore, anch'esso non contestato dall'utente, si evidenzia che le fatture relative alla predetta numerazione siano state emesse solo fino a giugno 2020 e non, quindi, per i periodi successivi.

L'utente per altro non ha prodotto nè le fatture in contestazione, nè tantomeno alcun reclamo di contestazione.

In relazione a tanto, si deve quindi evidenziare che la società istante ha formulato un'istanza priva di elementi precisi e dettagliati e, non producendo agli atti alcuna documentazione non è possibile ricostruire in modo preciso e circostanziato la questione controversa.

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rigettare l'istanza di [REDACTED] nei confronti di TIM s.p.a.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

F.to Dott. Maurizio Santone

Il Presidente

F.to Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

F.to Arianna Barocco